www.adapt.it, 27 settembre 2010

Pensioni, nuove decorrenze

di Vincenzo Putrignano

È stata emanata in data 24 settembre la circolare con cui l'Inps fornisce chiarimenti in merito alle novità in materia previdenziale introdotte dal d.l. n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010, entrata in vigore il 30 luglio.
La finalità di carattere generale, entro cui si inscrive questo intervento, è quella della stabilizzazione della finanza pubblica attraverso il contenimento della spesa ed il contrasto all'evasione fiscale e contributiva.
La l. n. 122/2010, in effetti, contiene misure di diverso genere e reca diverse novità. La più rilevante di esse è il nuovo regime di decorrenza delle pensioni vecchiaia e di anzianità, ma non è l'unica. Sono introdotte importanti disposizioni in materia di ricongiunzione della contribuzione e di trasferimento della posizione assicurativa; nuove procedure per l'accertamento dei redditi dei titolari di prestazione collegate al reddito; la facoltà di dilazionare senza interessi la restituzione del debito di imposta da parte dei pensionati a basso reddito; nuove (ed ulteriori) norme in materia di invalidità civile.
Di seguito, si darà conto in via estremamente sintetica dei contenuti di tali ultime novità, sui cui contenuti si rinvia alla lettura della circolare (in *Bollettino Adapt*, n. 32, 27 settembre 2010).
La ricongiunzione delle posizioni assicurative presso fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi verso l'assicurazione generale obbligatoria, prima gratuita, diventa ora onerosa per le istanze presentate dopo il 1° luglio 2010, con ciò volendo rimuovere un ingiustificato privilegio retaggio di un lontano passato. Analogamente, è stato soppresso l'istituto della costituzione di posizione assicurativa ed è dunque diventata a carico dell'istante l'onere di ripianare la differenza del montante contributivo individuale, di cui invece prima si faceva carico l'istituto, nei casi di costituzione della posizione assicurativa presso l'AGO richiesta dai lavoratori dei soppressi fondi elettrici e telefonici e di trasferimento, sempre presso il fondo pensione lavoratori dipendenti, della posizione maturata presso il fondo volo ed il fondo ferrovie.
Coerentemente al quadro di razionalizzazione della spesa, sono state poi previste alcune novità, che la circolare contribuisce a chiarire, sulla verifica dei dati reddituali di coloro che godano di prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito; la rateizzazione, senza interessi, del recupero dei debiti di imposta a carico di pensionati con reddito inferiore a diciottomila euro; la possibilità della rettifica delle risultanze degli accertamenti medico-legali relative a invalidità civile ed invalidità previdenziale, cecità e sordità, handicap e disabilità, aggravando la responsabilità dei medici che abbiano redatte false certificazioni; il potenziamento delle attività di accertamento da parte dei funzionari Inps.
La più imponente delle novità – e quella che ha suscitato più interesse – è tuttavia il previsto differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici per i lavoratori che matureranno i requisiti per il pensionamento a partire dal 1° gennaio 2011. Dunque, i lavoratori, oltre ad attendere l'opportuna "finestra", potranno percepire i ratei solo dopo dodici mesi, per le posizioni maturate presso il fondo pensione lavoratori dipendenti, o diciotto, per le posizioni a carico della gestione Inps artigiani, commercianti, coltivatori diretti nonché della gestione separata dei parasubordinati.

Si tratta di un provvedimento di carattere generale, che riguarda le pensioni di vecchiaia come quelle di anzianità, i lavoratori del settore privato come di quello pubblico, compresi quelli che erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Tale differimento non si applica per tre (sole) categorie di lavoratori: anzitutto, per i lavoratori cui sia stato comunicato il licenziamento prima dell'entrata in vigore del decreto, ossia del 30 giugno 2010, e per i quali sia dunque in corso il periodo di preavviso; in tali casi, al fine di evitare possibili frodi, il datore è tenuto sotto la propria responsabilità ad attestare con esattezza la situazione del lavoratore. Peraltro, in difetto di indicazioni legali sulla misura del preavviso, ad avviso di chi scrive ci si potrà riferire non solo alla misura prevista dalla contrattazione collettiva, ma anche a quella eventualmente prevista in sede di accordi individuali.
Un'altra categoria che non è soggetta allo "*standby* pensionistico" è quella dei lavoratori per i quali, a causa del raggiungimento di un dato limite di età, venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa (come ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine).
La terza categoria è relativa ai lavoratori in mobilità in base ad accordi collettivi stipulati prima del 30 aprile 2010 o lavoratori che alla data del 31 maggio 2010 siano titolari di prestazioni straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, che – nel corso del periodo di fruizione dell'indennità – raggiungano i requisiti pensionistici e cessino il rapporto di lavoro. In tali casi, tuttavia, è stato previsto un massimale di centomila lavoratori, per la conta dei quali l'Inps si riserva di emanare successive istruzioni.
Certo il differimento del diritto al trattamento pensionistico non può essere tacciato di illegittimità costituzionale, visto che la Corte ha sempre difeso l'impostazione secondo la quale quella previdenziale sarebbe una mera aspettativa, e non un diritto perfetto né tantomeno un diritto quesito.
Queste modifiche, tuttavia, sono ad avviso di chi scrive destinate ad alimentare un contenzioso nei rapporti con l'Inps e con i datori, ed in ogni caso ad essere fonte di ingiustizie sostanziali.
Nei confronti dell'Inps, perché è facile prevedere che taluni lavoratori vorranno poter godere della deroga in favore di coloro nei confronti dei quali pendeva il termine di preavviso che, si ripete, non è solo quello fissato da fonte collettivo ma anche da eventuali accordi individuali.
È agevole prevedere poi che quei lavoratori che abbiano accettato una risoluzione, magari incentivata dal datore con cifre adeguate a garantire una contribuzione volontaria che li portasse al pensionamento, potranno essere ora intenzionati a rimettere in discussione gli accordi presi con i datori: o chiedendo loro la differenza necessaria per coprire l'ulteriore periodo di mancata percezione della pensione o, in via subordinata, chiedendo la risoluzione dell'accordo, che fu stipulato sotto la condizione non espressa del loro prossimo diritto alla pensione.

Vincenzo Putrignano
Collaboratore Adapt